N. ____/__ REG.PROV.CAU. N. 09975/2021 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9975 del 2021, proposto dalla Sirolli s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia e Michele Bromuri, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2;

contro

- il Comune di Poggiofiorito, in persona del legale Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Luciani e Marco De Merolis, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Fabio Mastrocola in Roma, via Giuseppe Gioacchino Belli, n. 39;
- il Sindaco del Comune di Poggiofiorito, in qualità di Ufficiale del Governo, e la Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*, non costituiti in giudizio;

nei confronti

dei signori Franco Andreassi, Maria Bellosguardo, Lorenzo Nanni, Roberto Curti, Nicola D'Alleva, Cesare Cicconetti, Francesca Andreassi, Rosalia Cerasoli e

Massimo Ivo Smigliani, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Claudio Di Tonno e Matteo Di Tonno, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giulio Mastroianni in Roma, viale delle Medaglie d'Oro, n. 48;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) n. 261/2021, resa tra le parti, pubblicata il 16 novembre 2021, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 383/2021;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Poggiofiorito e dei signori Franco Andreassi, Maria Bellosguardo, Lorenzo Nanni, Roberto Curti, Nicola D'Alleva, Cesare Cicconetti, Francesca Andreassi, Rosalia Cerasoli e Massimo Ivo Smigliani;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2021, il Cons. Michele Pizzi e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Considerato che la Sirolli s.r.l. ha impugnato l'ordinanza del Tar per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, n. 261 del 2021, che ha respinto la domanda cautelare proposta dall'odierna appellante per la sospensione delle diffide prot. n. 3781 del 7 ottobre 2021 e prot. n. 3899 del 14 ottobre 2021, con le quali il Sindaco del Comune di Poggiofiorito ha diffidato la Sirolli, rispettivamente, "a non riavviare" ed "a cessare immediatamente" l'attività di essicazione svolta all'interno dello stabilimento industriale, situato nel predetto Comune, "fino all'attestazione da parte degli Enti ed Organi competenti (Regione Abruzzo, Arta Abruzzo e ASL

Lanciano-Vasto-Chieti) circa la eliminazione delle cause che generano odori molesti in danno della salute pubblica [...]";

Rilevato che l'appello cautelare non è assistito dal necessario requisito del periculum in mora, dal momento che, nonostante la determina regionale n. DPC025/314 del 24 settembre 2021 (che ha accertato l'ottemperanza della Sirolli alla diffida regionale risalente al 2017, consentendo il riavvio dell'attività di essiccazione subordinatamente al rispetto di determinate prescrizioni analiticamente indicate), il riavvio dell'attività industriale svolta dall'appellante è comunque inibito e precluso dall'ordinanza sindacale n. 12 del 7 maggio 2021, con la quale il Sindaco del Comune di Poggiofiorito, ai sensi dell'art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, ha ordinato alla Sirolli s.r.l. "di sospendere immediatamente qualsiasi attività lavorativa collegata alla produzione di emissione di fumi molesti nell'aria fino all'attestazione da parte degli Enti ed Organi competenti circa la eliminazione delle cause che generano odori molesti in danno della salute pubblica [...]";

Considerato che la predetta ordinanza sindacale n. 12/2021 è pienamente valida ed efficace, a seguito dell'ordinanza della Sezione n. 4947 del 2021, che ha respinto l'appello cautelare (n.r.g. 7329/2021) proposto dalla Sirolli s.p.a. avverso l'ordinanza cautelare del Tar per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, n. 131 del 2021, che aveva a sua volta respinto la domanda cautelare proposta dalla odierna appellante per la sospensione della la menzionata ordinanza sindacale;

Rilevato, altresì, che la medesima ordinanza sindacale n. 12 del 7 maggio 2021, non è stata affatto superata dalla citata determinazione regionale del 24 settembre 2021, stante l'espresso richiamo che quest'ultima rivolge alla prima, facendone doverosamente salvi gli effetti, in ossequio al riparto di competenze tra Regione e Sindaco in materia di ordinanze contingibili ed urgenti;

Considerato pertanto che l'appello cautelare debba essere respinto, ma che comunque, alla luce della rilevanza degli interessi in conflitto, si renda opportuna la valutazione circa la sollecita definizione del ricorso di primo grado, così come già

statuito dalla menzionata ordinanza della Sezione n. 4947 del 2021, pronunciata nel giudizio cautelare n.r.g. 7329/2021;

Considerato che sussistono giuste ragioni per compensare le spese di lite della presente fase incidentale.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) respinge l'appello cautelare (ricorso n.r.g. 9975/2021).

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Greco, Presidente

Luca Lamberti, Consigliere

Alessandro Verrico, Consigliere

Silvia Martino, Consigliere

Michele Pizzi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE Michele Pizzi IL PRESIDENTE Raffaele Greco

IL SEGRETARIO